

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO
20 aprile 2006: Determinazione del reddito
derivante dall'allevamento di animali per il
biennio 2005-2006, ai sensi degli articoli 32,
comma 3, e 56, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile
2006)

IL CAPO

**del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con**

IL CAPO

**del Dipartimento delle politiche di sviluppo
del Ministero delle politiche agricole e forestali**

Visto l'art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto testo unico il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 del citato art. 32, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, l'art. 23 con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, del 17 dicembre 2003 concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2003-2004;

Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del numero dei capi di bestiame

1. Per il biennio 2005 e 2006, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917¹, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata e' stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato

1. Per il biennio 2005 e 2006, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 suindicato, con i criteri di cui all'art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite e' stabilito in base alle tabelle di cui all'art. 1.

2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 56, comma 5², del suindicato testo unico e' stabilito in misura pari a 2.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

¹ NdR – Si riporta l'articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nella sua redazione post riforma 2004):

“Art. 32. - Reddito agrario

1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24”.

² NdR – Si riporta il comma 5 dell'art. 56, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 (con effetto dal 1° gennaio 2004):

“5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all'articolo 96, i proventi dell'allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso”.

Roma, 20 aprile 2006

Il Capo
del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell'economia e delle finanze
Ciocca

Il Capo
del Dipartimento delle politiche di sviluppo
del Ministero delle politiche agricole e forestali
Cacopardi

Tabella 1

Prima fascia:

seminativo irriguo;
seminativo arborato irriguo;
seminativo irriguo (o seminato irrigato) arborato;
prato irriguo;
prato irriguo arborato;
prato a marcita;
prato a marcita arborato;
marcita.

Seconda fascia:

seminativo;
seminativo arborato;
seminativo pezza e fosso;
seminativo arborato pezza e fosso;
arativo;
prato;
prato arborato (o prato alberato).

Terza fascia:

alpe;
pascolo;
pascolo arborato;
pascolo cespugliato;
pascolo con bosco ceduo;
pascolo con bosco misto;
pascolo con bosco d'alto fusto;
bosco;
bosco misto;
bosco d'alto fusto;
incolto produttivo.

Quarta fascia:

risai;
risaia stabile;
orto;
orto irriguo;
orto arborato;
orto arborato (o orto alberato) irriguo;
orto irriguo arborato;
orto frutteto;
orto pezza e fosso;
vigneto;
vigneto irriguo;

vigneto arborato;
vigneto per uva da tavola;
vigneto frutteto;
vigneto uliveto;
vigneto mandorleto;
uliveto;
uliveto agrumeto;
uliveto ficheto;
uliveto ficheto mandorleto;
uliveto frassineto;
uliveto frutteto;
uliveto sommaccheto;
uliveto vigneto;
uliveto sughereto;
uliveto mandorleto;
uliveto mandorleto pistacchieto;
frutteto;
frutteto irriguo;
agrumeto;
agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci);
agrumeto irriguo;
agrumeto uliveto;
aranceto;
carrubeto;
castagneto;
castagneto da frutto;
castagneto frassineto;
chiusa;
eucalipteto;
ficheto;
ficodindieto;
ficodindiedo mandorlato;
frassineto;
gelseto;
limoneto;
mandorleto;
mandorleto ficheto;
mandorleto ficodindieto;
mandarineto;
noceto;
palmeto;
pescheto;
pioppeto;
pistacchieto;
pometo;
querceto;
querceto da ghianda;
saliceto;
salceto;
sughereto.

Quinta fascia:

canneto;
cappereto;
nocciololetto;
nocciololetto vigneto;
sommaccheto;
sommaccheto arborato;
sommaccheto mandorleto;
sommaccheto uliveto;
bosco ceduo.

Sesta fascia:

vivaio;

vivaio di piante ornamentali e floreali;

giardini;

orto a coltura floreale;

orto irriguo a coltura floreale;

orto vivaio con coltura floreale.

(Si omette la Tabella)